EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 5
(Numero stampato il 17 giugno 1946)

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . Pag. 1403

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.
Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono . . . . Pag. 1403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.
Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio. Pag. 1403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.
Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . . . Pag. 1404

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 469.
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno . . . . Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 470.
Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944. Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.
Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi . . . . . . Pag. 1406

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.
Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali . . . . Pag. 1407

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.
Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio . . . . Pag. 1410

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474.
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . Pag. 1411

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.
Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ». Pag. 1411

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 476.
Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina . . . . Pag. 1412

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 477.
Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati . . . . Pag. 1413

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 478.
Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata. Pag. 1413

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese . . . . Pag. 1413

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera. Pag. 1414

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria. Pag. 1415

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano . Pag. 1415

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 483.
Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) . . . . Pag. 1416

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.
Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza. Pag. 1417

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia. Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città della Banca d'America e d'Italia in Bologna, via Corticella n. 64 . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto. Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova) . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo) Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia in Cerveteri, Manziana e Montalto di Castro. Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese) . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato . . . . Pag. 1422

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi. Pag. 1422

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici . . . . Pag. 1424

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma . Pag. 1424

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano. Pag. 1424

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 5 DEL 10 GIUGNO 1946:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei reduci e annullamento di concorsi.

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci.

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 26 posti di disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 130 posti di sotto capo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci.

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concediamo di Nostro « motu proprio » la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » al capitano di corvetta **FUSCO Vincenzo.**

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 29. — CILLI

(1489)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.

Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

E' approvato e reso esecutorio l'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono stipulato il 27 marzo 1944 per notar Manfredi di Milano tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana ed i legali rappresentanti della Società anonima ferrovia Monza-Molteno-Oggiono in liquidazione e del Consorzio intercomunale per la ferrovia predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 245. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.

Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;
Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'attuale professore civile di ruolo del Ministero della guerra, insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio, è esteso il trattamento di carriera stabilito dal R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, per il personale insegnante di gruppo *A* della Regia Accademia navale.

Peraltro, per il professore anzidetto, la permanenza nel grado 6° necessaria per la promozione al grado 5°, è stabilita in anni 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 250. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.

Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla fibre tessili artificiali (raion) e successive modificazioni;
Visto l'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un temporaneo diverso assetto al tributo imposto col citato R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1945-1946 è sospesa l'applicazione del 2° comma dell'art. 2 dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223.

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per l'esercizio finanziario 1945-1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni per un quantitativo di merci pari a un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla diretta esportazione ed al netto delle restituzioni d'imposta sulle fibre artificiali impiegate nella fabbricazione di manufatti esportati.

Qualora nel corso del periodo a cui si riferisce la suindicata imposta globale di 47 milioni fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto a quella a cui è commisurata l'imposta globale, la somma di lire 47 milioni è aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta globale di cui al primo comma è versata provvisoriamente in quattro rate eguali, le prime due rate entro il 20 dicembre 1945, la terza entro il 20 marzo 1946 e la quarta entro il 20 giugno 1946.

Tuttavia, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, qualora dal confronto con un ventesimo della media trimestrale delle estrazioni del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza è versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre dell'eventuale supero è tenuto conto nella rata successiva.

In sede di versamento delle due prime rate è ammessa la detrazione delle somme d'imposta sulle fibre tessili artificiali, pagate dai fabbricanti in applicazione dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per le estrazioni di prodotto dalle fabbriche effettuate dal 1° luglio 1945 in poi.

Art. 3.

In caso di ritardato pagamento si applica una indennità di mora nella misura del 6 per cento sull'importo della rata scaduta.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nell'Ufficio controllo produzione e imposte di fabbricazione presso l'Italraion in Milano nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 237. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 469.

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci e i materiali offerti in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importati, a decorrere dal 25 aprile 1945, per essere gratuitamente distribuiti nel Regno sono esenti, fino a nuova disposizione, dal pagamento dei diritti doganali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 253. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 470.

Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo accantonato presso la Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul prezzo di vendita dello zucchero di produzione anteriore al 1° novembre 1944 è destinato al pagamento di un indennizzo a favore degli agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non hanno potuto, per cause di forza maggiore, consegnare agli zuccherifici ed alle distillerie per la lavorazione, le bietole da essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani provinciali delle colture.

Art. 2.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato pro quota, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente, dalla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e sulla base degli elenchi da questi compilati. Gli elenchi dovranno indicare il nome dell'agricoltore avente diritto all'indennizzo, la misura unitaria di questo, il quantitativo di bietole non consegnate agli zuccherifici e l'importo complessivo dell'indennizzo da corrispondere.

Art. 3.

La Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero renderà conto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme in tal modo erogate, inviando la relativa documentazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 243. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.

Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vist la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari esteri, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato tecnico consultivo, denominato « Comitato carboni » previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652:

1) dà parere sui criteri da seguire per la formazione dei piani che spetta al Ministero dell'industria e commercio di stabilire per ciò che concerne l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke;

2) predispone gli elementi per la compilazione dei piani stessi e ne forma il progetto;

3) elabora i piani riguardanti la disciplina della produzione, assegnazione e distribuzione dei combustibili fossili nazionali, della legna e dei sottoprodotti di lavorazioni agricole e industriali.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria è presidente del Comitato carboni e il direttore generale dell'industria è il vice presidente.

Il Comitato è composto di sei membri designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, della marina, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti degli altri Ministeri interessati ed esperti tecnici particolarmente competenti nella materia.

Art. 3.

E' istituita presso il Comitato carboni, una segreteria generale, con uffici dipendenti nel numero strettamente necessario pel funzionamento del Comitato stesso.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra persone particolarmente competenti in materia di combustibili solidi.

Se alla carica è preposta persona estranea all'Amministrazione dello Stato, l'incarico è dato con le modalità ed il trattamento dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni. Se è conferita ad un dipendente da Amministrazione statale diversa da quella dell'industria e commercio, questi si intende destinato nella posizione di comando.

Art. 4.

Al funzionamento dei servizi del Comitato si provvede:

1) con personale di ruolo, che il presidente del Comitato ha facoltà di richiedere al Ministero dell'industria e commercio ed eventualmente ad altre Amministrazioni statali, nel numero massimo di cinque unità di gruppo *A* o *B* di cui uno del grado sesto, assegnato nella posizione di comando;

2) con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperto in materia di combustibili solidi, nel numero massimo di due unità, il quale sarà assunto col trattamento e alle condizioni di cui al citato art. 57, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

3) con personale avventizio da assegnare con le modalità del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, il quale sarà assunto con il trattamento stabilito dal decreto stesso, e successive modificazioni, nel numero che verrà determinato di intesa col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica del Comitato. Può delegare i suoi poteri ad un componente del Comitato per la trattazione degli affari d'importazione di combustibili solidi e per le altre questioni inerenti alla competenza del Comitato stesso.

Art. 6.

La ripartizione delle assegnazioni di combustibile solido, sia importato che nazionale, è fatta di volta in volta dal Ministero dell'industria e commercio, in base ai piani prestabiliti, in relazione alle necessità delle singole industrie ed ai programmi nazionali di produzione, stabiliti dal Ministero medesimo, previo parere del Comitato carboni.

Art. 7.

Alle spese per il funzionamento del Comitato carboni e dell'Ufficio carboni del Ministero dell'industria e commercio, nonchè del servizio carboni degli uffici provinciali dell'industria e commercio, si provvede con il gettito di uno speciale contributo, al quale sono tenuti gli assegnatari del carbone stesso.

Il contributo predetto è fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

Esso non è dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Il contributo di cui all'articolo precedente è riscosso dalle agenzie marittime delle Ferrovie dello Stato all'atto della consegna dei combustibili fossili nei porti, se trattasi di carbone importato o proveniente dalla Sardegna. Negli altri casi a tale riscossione provvedono gli uffici provinciali del commercio e dell'industria all'atto del rilascio dei buoni di assegnazione.

Le somme riscosse, sia dalle agenzie marittime che dagli uffici provinciali sono versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e saranno da questa iscritte in apposita contabilità speciale, da istituire con intestazione al Ministero dell'industria e commercio Comitato carboni.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci.

I prelevamenti dalla contabilità speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell'art. 8, sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.

Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.

Art. 10.

Il Comitato carboni ha autonomia amministrativa contabile.

Esso è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'industria e commercio e di un Collegio di sindaci composto del capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio, che rappresenta il Ministero del tesoro, e di un rappresentante per ciascuno del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Nel caso di soppressione del Comitato carboni, le attività di gestione che residuano verranno devolute al Tesoro dello Stato.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO
LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 232. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.

Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, riguardante la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai con il compito di curare la raccolta, il ricevi-

mento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali, si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

I commissari, i liquidatori e coloro che con qualsiasi altra denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione e alla liquidazione dei beni dell'Ente soppresso anteriormente alla nomina dei commissari liquidatori di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, decadono dall'ufficio nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia del decreto prefettizio di nomina dei commissari liquidatori predetti.

Da tale data cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione previsti dagli statuti o dalle leggi salva l'applicazione dell'art. 23.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni Consorzio un Comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di tre consorziati, o, se vi sono creditori, di due creditori e di un consorziato.

Dalla data in cui la nomina è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia, cessano le funzioni degli organi di controllo previsti dagli statuti o dalle leggi.

Art. 4.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Il commissario liquidatore che cessa dal suo ufficio durante la liquidazione deve rendere conto della gestione a norma dell'art. 22.

Il conto è depositato senza la relazione del Comitato di sorveglianza, che è sentito dal presidente del Tribunale prima di provvedere sul conto stesso.

Art. 5.

Il Comitato di sorveglianza nella sua prima seduta elegge il presidente. Questi convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

I componenti del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 6.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e commercio sui rilievi concernenti la liquidazione, e propone i provvedimenti che siano di competenza del Ministro stesso in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e commercio o dal commissario.

Art. 7.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore è stabilito dal Ministro per l'industria e commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito al commissario liquidatore sia detratta un'aliquota, non superiore al 10 %, per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 8.

Il commissario liquidatore non può utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione i documenti e le scritture di pertinenza del Consorzio soppresso.

Art. 9.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti del Consorzio, le persone indicate nel primo comma dell'art. 2 e in genere tutti coloro che anche senza averne veste legale abbiano, riguardo ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943, e devono riferire sulle attività svolte e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'industria e commercio, che vi provvede sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rifiuto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 10.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri del Consiglio direttivo, i cassieri, gli impiegati, le persone indicate nel primo comma dell'articolo 2 e in genere contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto l'attività di amministrazione o funzioni amministrative rispetto ai consorzi soppressi e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente.

Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato, senza spesa, dal pretore, ed annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti

alle sue funzioni e sta in giudizio, nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco, mobili di particolare valore e pelli grezze esistenti presso il Consorzio senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio. Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e commercio su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per le spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 13.

Il commissario liquidatore deve presentare alla fine di ogni trimestre la relazione di cui all'art. 205, comma secondo, del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente soppresso, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene all'Ente e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 15.

Salva diversa disposizione della legge, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2786, 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede del Consorzio alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo che questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti nel comma precedente.

Art. 16.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 17.

Se i beni dell'Ente sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e commercio autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Nel caso contrario autorizza il commissario liquidatore a procedere alla liquidazione nell'interesse di tutti i creditori.

Art. 18.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943.

Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione.

Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 19.

Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Decorsi tre mesi dalla richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20.

Se è necessaria la liquidazione nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel quarto comma dell'art. 18 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel quarto comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste

nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267 e pubblica nel Foglio degli annunzi legali della provincia un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze, e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 21.

Tanto nel caso dell'art. 19, quanto in quello dell'articolo 20, il commissario liquidatore deve accertare la verità e la realtà dei crediti verso l'Ente della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 22.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, sul ricorso del commissario

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e del commercio.

Gli atti del Consorzio sono, a cura del commissario liquidatore, depositati presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia.

Art. 23.

Chiusa la liquidazione, l'eventuale attivo rimarrà depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiederne il pagamento entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti della somma depositata.

Trascorso tale termine, la destinazione dell'eventuale attivo sarà stabilita con deliberazione presa dalla maggioranza assoluta dei consorziati, che avrà effetto dopo l'approvazione del Ministero dell'industria e commercio. I consorziati sono convocati dal commissario liquidatore mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Se, per l'irreperibilità della maggioranza dei consorziati, l'assemblea non può convocarsi, il residuo sarà distribuito tra i consorziati stessi con decreto del Ministro predetto, in ragione del valore dei conferimenti effettuati da ciascuno.

Tuttavia, qualora la ripartizione non sia conveniente per l'ammontare minimo di ogni quota, il Ministero può devolvere il residuo attivo a finalità analoghe o connesse a quelle perseguite dai consorzi.

Art. 24.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 199 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 231. — FRASCA.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.

Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle controversie in materia di condominio di cui all'articolo 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo mutuo individuale stipulato da uno dei soci del condominio.

Decorso l'anzidetto termine di cinque anni e fino a quando permarrà la competenza della Commissione di vigilanza per l'espletamento della funzione giurisdizionale, di cui al comma precedente, i soci possono, di comune accordo risultante da atto scritto, deferire alla Commissione stessa la risoluzione delle controversie fra essi sorte in materia di condominio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 246. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474.
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 664.

La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporrà alla approvazione del Ministero stesso.

Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 249. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.
Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sulla riorganizzazione e gestione de « La Provvida »;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Essa è retta da un Comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro o per sua delega dal Sottosegretario di Stato ai trasporti.

Le funzioni di vice-presidente del Comitato sono assolte dal Sottosegretario ai trasporti, se la presidenza è tenuta dal Ministro, dal membro più anziano del Comitato, se la presidenza è tenuta per delega dal Sottosegretario ».

Art. 2.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 251. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 476.

Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Commissione centrale per la distribuzione della carta da giornale in bobina, sia di produzione nazionale, sia di provenienza estera.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così composta:

un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della Commissione;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

otto rappresentanti degli editori di giornali.

Nelle sue deliberazioni, la Commissione decide a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

In ciascuna regione è istituita una Commissione per la distribuzione della carta da giornale in bobina, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di rappresentanti degli editori di giornali in numero variabile da uno a tre, di un rappresentante della locale Prefettura (l'addetto stampa o, in mancanza, il funzionario addetto ai servizi stampa) e di un rappresentante della locale Camera di commercio.

Su proposta della Commissione centrale, per più regioni potrà essere costituita un'unica Commissione. Potranno altresì costituirsi più Commissioni per una sola regione.

Art. 4.

Dedotti gli eventuali fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni, che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria e commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate, la Commissione centrale provvede al riparto della carta da giornale in bobina, in relazione ai fabbisogni delle diverse provincie.

Art. 5.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione si avvale di un Centro informativo da istituirsi in Milano.

Art. 6.

La Commissione centrale, in relazione al prezzo della carta da giornale in bobina di produzione nazionale e di importazione, stabilisce il prezzo unico di cessione di detta carta in base alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Essa, inoltre, vigila sull'applicazione delle norme relative ai prezzi di vendita dei quotidiani e propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le variazioni del numero delle pagine dei quotidiani medesimi.

Art. 7.

La ripartizione della carta da giornale in bobina tra gli editori e le conseguenti assegnazioni sono disposte dalle Commissioni di cui all'art. 3, competenti per territorio.

Art. 8.

Le richieste di carta da giornale in bobina devono essere rivolte alle Commissioni di cui all'art. 3.

Art. 9.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono vincolati al segreto di ufficio agli effetti della legge penale.

Art. 10.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale che decide in via definitiva.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà la durata di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 249. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 477.

Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nel centro di Torre Annunziata (Napoli) è estesa la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le stesse modalità di applicazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 21 gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 248. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 478.

Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 21 maggio 1946, numero 465, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-1946, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'erogazione del contributo di lire 20.000.000, previsto dall'art. 4 del R. decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata, avrà luogo con mandati diretti intestati al direttore generale dell'Istituto anzidetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 241. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, non possono esservi compresi in misura superiore al 50 % del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.

Art. 2.

Ai fini del precedente articolo, l'aliquota dei licenziamenti è computata distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Il computo dei licenziamenti è fatto per periodi semestrali.

Art. 3.

L'intervento ispettivo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, può essere richiesto anche ai fini dell'osservanza del presente decreto.

Art. 4.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

Art. 5.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GASPAROTTO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 238. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il commercio con l'estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese è subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che — quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire — deve essere munita della dichiarazione delle competenti ragionerie centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro - Portafoglio dello Stato.

Art. 2.

Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all'8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvede, con suoi decreti:

a concedere le garanzie statali eventualmente occorrenti fino alla avvenuta regolazione dei finanziamenti bancari di cui all'articolo precedente;

ad iscrivere in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli acquisti da parte dello Stato, negli Stati Uniti d'America e nell'Inghilterra per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il commercio con l'estero, con il concorso degli altri Ministri interessati ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rispettive Regie ambasciate.

Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Art. 5.

Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per il tesoro ha facoltà d'inviare propri funzionari presso le Delegazioni di Washington e di Londra.

Art. 6.

Alle merci importate in Italia, per conto dello Stato, con l'utilizzo delle disponibilità valutarie previsto agli articoli precedenti, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei prezzi, la presa in consegna e la distribuzione nel territorio nazionale, le disposizioni concernenti i prodotti forniti dai Governi Alleati al Governo Italiano, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano in quanto possibile, anche agli acquisti effettuati prima dell'emanazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — GULLO — LOMBARDI — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 242. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 82 del decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1858, modificato dai Regi decreti-legge 8 giugno 1920, n. 770 e 7 novembre 1920, n. 1785;
Visto l'art. 133 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 93 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3084;
Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli agenti subalterni di ruolo che sostennero con esito favorevole gli esami previsti dall'art. 82 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, i quali non abbiano ancora conseguito il passaggio alla categoria superiore, sono collocati secondo l'ordine della graduatoria di esame, nel grado undicesimo di seconda categoria, con la qualifica di ufficiale di 2ª classe e con lo stipendio iniziale del detto grado, tenuto conto come decorsa e acquisita nei gradi tredicesimo e dodicesimo un'anzianità di venti anni a decorrere dal 16 novembre 1923 e nel grado undicesimo quella eccedente fino alla data del passaggio nella seconda categoria.

Il passaggio stesso è subordinato alla richiesta di ciascun interessato, la quale deve essere avanzata entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 254. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 agosto 1905, n. 430, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;
Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 15 giugno 1945, n. 25, del commissario straordinario della Camera di commercio di Milano, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, per quanto riguarda l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene modificata come appresso:

I diritti attualmente dovuti per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa di Milano, sono stabiliti nella misura di centesimi cinque per ogni mille lire di capitale versato risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 239. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 483.
Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una azienda autonoma per i residuati di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;
Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dal seguente:
« Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di non più di quindici membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 252. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.
Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, stabilita con decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, è aumentata a lire 260.000 al lordo delle sole ritenute fiscali.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 235. — FRASCA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avvocato Carlo Werner veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 1945 relativo alla proroga della gestione commissariale di cui sopra;

Considerato che con lettera 13 maggio 1946 l'avvocato Carlo Werner ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Carlo Werner, nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, con decreti Presidenziali del 15 giugno 1945 e del 7 dicembre 1945, è nominato commissario della Società medesima l'avvocato dello Stato dott. Riccardo Miliani.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Miliani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1627)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali il dott. Raimondo Tulli veniva nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, affidata al dott. Raimondo Tulli con i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Alberto De Monte a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa, affidata al dott. Alberto De Monte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1944;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1946, numero 1853;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

La tariffa n. 14 per biglietti di abbonamento ordinari, contenuta nella parte prezzi delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' soppresso il limite massimo di percorrenza di km. 200 stabilito per il rilascio degli abbonamenti ordinari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore alla data che verrà stabilita dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TARIFFA N. 14
per biglietti di abbonamento ordinari

Basi di tariffa, per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti annuali su linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza.

CLASSI		ZONE DI PERCORRENZA									
		fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.	da 61 a 200 km.	da 201 a 500 km.	da 501 a 800 km.	da 801 a 1100 km.	oltre 1100 km.
1ª Classe:											
Base chilometrica per viaggiatore	L.	—	91,40	64 —	44,80	31,35	25 —	23 —	5 —	2,50	1,25
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . .	»	694 —	1.151 —	1.791 —	2.687 —	3.314 —	6.814 —	13.714 —	15.214 —	15.964 —	—
2ª Classe:											
Base chilometrica per viaggiatore	L.	—	61,20	42,80	30 —	21 —	18 —	16 —	3,60	1,80	0,90
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . .	»	466 —	772 —	1.200 —	1.800 —	2.220 —	4.740 —	9.540 —	10.620 —	11.160 —	—
3ª Classe:											
Base chilometrica per viaggiatore	L.	—	36 —	25,20	17,60	12,30	10 —	9,50	2 —	1 —	0,50
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . .	»	343 —	523 —	775 —	1.127 —	1.373 —	2.773 —	5.623 —	6.223 —	6.523 —	—

AVVERTENZA. — Il prezzo si arrotonda per eccesso al multiplo di 13 lire. I prezzi fatti sopraindicati non hanno subìto tale arrotondamento.

Computo dei prezzi per uno o più mesi.

Il prezzo dell'abbonamento per uno o più mesi si ottiene dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento annuale ed attribuendo due tredicesimi al primo mese ed un tredicesimo a ciascuno dei mesi successivi.

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

(1629)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Roma, nel tratto tra via Riva Reno e via Pietramellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, nella zona di porta Saffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città della Banca d'America e d'Italia in Bologna, via Corticella n. 64.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Corticella n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire uno sportello bancario in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del sindaco del comune di Este con il quale è stato nominato un commissario presso il Monte di credito su pegno di Este (Padova);

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori ing. Guido Ferro fu Ottone e ing. Evaristo Polacco fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Bergamo con cui il dott. Francesco Vergnaghi venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Caravaggio;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori dott. Rondelli Luigi fu Antonio e Merisio Francesco fu Carlo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visti i propri decreti in data 5 agosto 1938, 19 agosto 1940 e 15 dicembre 1941, con i quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 546, nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » alcune varietà elette di frumento ottenute dalla R. stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » di Rieti e dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » di Roma; dal rev. don Ciro Damiani da Montemaggiore di Predappio e dal dott. Mario Michahelles dell'Istituto di cerealicoltura dei Fratelli di Frassineto da Frassineto;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti undici varietà elette di frumento: 1) (T.D.) Tiriamo Diritto; 2) Eia (P.B.); 3) alalà (P); 4) Bruno (C.T.P.); 5) Balbo; 6) Littorio (D); 7) Luigi Razza; 8) Edda; 9) Donna Rachele; 10) Impero I; 11) Autarchia, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 546, vengono rispettivamente, denominate: 1) Salto; 2) Velino; 3) Turano; 4) San Pastore; 5) Cerere; 6) Libero; 7) Terenzio; 8) Sabina; 9) Mentana Mutico; 10) Impeto I; 11) Autonomia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia in Cerveteri, Manziana e Montalto di Castro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cerveteri, Manziana (Roma) e Montalto di Castro (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Busto Arsizio (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la sentenza in data 13 ottobre 1932 con cui il Tribunale di Milano nell'omologare il concordato preventivo proposto dalla Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano, poneva questa in liquidazione ordinaria e nominava liquidatore l'avv. Luigi Franco Cottini;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'avv. Cottini, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Luigi Franco Cottini, l'avvocato Bruno Gardun è nominato liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede a Milano, in liquidazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto in data 5 gennaio 1946 del commissario per la provincia di Vicenza, con il quale il sig. cav. rag. Arturo Lombardi venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;
Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori cav. rag. Arturo Lombardi fu Giovanni e prof. Achille Marzarotto fu Basilio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo suddetto;

Decreta:

A modifica dell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 aprile 1946, n. 93, la quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo medesimo, entro 90 giorni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le valute estere sono accreditate a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Le norme del presente decreto hanno valore per tutte le valute estere accreditate nei conti in valuta summenzionati a partire dal 1° giugno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARIO BRACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Impresa Salernitana di Elettricità* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 300 % già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda Idroelettrica Pestana* gestita dalla ditta Domenico Maida Agropoli (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250 % già concesso con circolare n. 12 del 14 aprile 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta F.lli Spalla* di Cerda (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Lalli Francesco Paolo* di Castelverrino (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 375 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *L'Impresa Elettrica Agostino Spinosa* di Macchia D'Isernia (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *L'Azienda Comunale Elettrica* di Lentini (Siracusa) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942 con diritto di rivalsa per l'onere termico, in proporzione ai Kwh acquistati dalla Società Generale Elettrica della Sicilia da determinarsi dal Comitato provinciale dei prezzi di Siracusa.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

g) *La Ditta La Rosa e Serges* di Sortino (Siracusa) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, con il diritto di rivalsa per l'onere termico, in proporzione ai Kwh acquistati dalla Società Generale Elettrica della Sicilia, da determinarsi dal Comitato provinciale dei prezzi di Siracusa.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione, ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Ditta Cinelli e Santalucia* di Macchiavalfortore (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

i) *L'Azienda Elettrica Baronessa Musco di Gioia Tauro* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 27 del 20 settembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Società Anonima Idroelettrica Smurra* di Rossano Calabro (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *La Società Elettrica Prizzese* di Prizzi (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

n) *L'Azienda Elettrica Giuseppe Mari* di Cicita (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 365 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

o) *La Società Romana di Elettricità e l'Azienda Comunale di Elettricità ed Acque* di Roma sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 350 % già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalle società per il bimestre maggio-giugno 1946, salvo proroga.

p) *La Società Idroelettrica Meridionale* di Catania è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 1,60 al Kwh per la fornitura di energia alla S.G.E.S. per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946.

Rimangono immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

q) *L'Azienda Elettrica Emilio Di Donato* di Ceppaloni (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

r) *La Società Elettrica Sarda* ed i suoi subdistributori nonchè la *Ditta Guiso Gallisai* di Nuoro applicheranno nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica sia idrica che termica per qualsiasi uso un sovraprezzo di L. 0,30 al Kwo per la grande forza motrice con potenza impegnata oltre i 50 Kw e di L. 0,60 al Kwo per tutte le altre utenze.

Il suddetto sovraprezzo si applica sulle bollette e fatture emesse dal 1° maggio al 31 dicembre del c.a.

Sono escluse dal suddetto sovraprezzo le forniture effettuate dalla Società Carbosarda che sono regolate da apposito contratto.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo.

I sovraprezzi, come sopra riscossi, dovranno essere versati alla Società Elettrica Sarda, la quale dovrà tenere una contabilità separata, a compenso della maggior produzione di energia termoelettrica che la Società deve effettuare per deficenze di precipitazioni atmosferiche.

L'onere da rifondere alla Società Elettrica Sarda per l'eccezionale produzione di energia termoelettrica sarà determinato dal Ministero dell'industria e commercio.

ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Nocera Inferiore* (Salerno) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Società Acquedotto del Monferrato* di Torino è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi: L. 14 al mc. per le erogazioni a tariffa normale, L. 8,70 al mc. per le erogazioni a tariffa ridotta e L. 4,25 al mc. per le erogazioni a città non consorziate.

Detti prezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Savona* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *La Società per Azioni e Distribuzione Acqua* (S.A.D.A.) di Genova è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 275 % già concesso dal Comitato prezzi Alta Italia, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Desio* (Milano) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 340 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto Comunale di Civitavecchia* è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 100 % per l'acqua

ad uso domestico e del 300 % per quella ad uso industriale e per rifornimento navi sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

g) *La Società An. Acquedotto* di Milanino (Milano) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per tutto il 1946, salvo proroga.

h) *L'Acquedotto di Pallanza* (Novara) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

GAS

a) *La Compagnia Meridionale del Gas* di Napoli è autorizzata ad applicare, con decorrenza 1° gennaio 1946, il prezzo di L. 10 al mc. per il gas fornito alle utenze alimentate dalle Officine di Bari, Aversa, Salerno, Nocera Inferiore, Castellammare di Stabia e Catanzaro.

b) *La Ditta Enrico De Capua* di Benevento è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 14 al mc. dal 1° gennaio 1946.

c) *La Società Italiana Gas* esercente l'officina di Civitavecchia è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 13 al mc. dal 1° gennaio 1946.

(1651)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946 ha stabilito quanto appresso:

Alluminio.

1. — Con decorrenza immediata e a modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 61 del 15 ottobre s. a. del Comitato per i prezzi alta Italia, il prezzo dell'alluminio di prima fusione, in lingotti, con titolo 99 / 99,49 % viene fissato in L. 150 al kg., ferma restando la maggiorazione di L. 3 al kg. per l'alluminio di speciale purezza, con titolo da oltre 99,49 % a 99,7 %.

2. — Restano immutate le altre condizioni di vendita precedentemente stabilite.

Prodotti siderurgici.

1. — A parziale modifica della circolare prezzi n. 32 del 30 novembre u. s. e con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° maggio c. a., i prezzi dei prodotti siderurgici di nuova produzione per le provincie del centro-sud vengono stabiliti come segue per le categorie appresso indicate:

a) ghise:		
ghisa comune per acciaieria	L. 1.300	al q.le
ghise per fonderie:		
ghisa comune	» 1.300	»
ghisa M.F.	» 1.300	»
ghisa ematite	» 1.530	»
ghisa speciale Montecatini tipo ANS-N	» 1.550	»
ghisa speciale Cogne tipi F1-F2-M1-M2	» 1.425	»
ghise affinate e desolforate:		
ghisa Cogne tipi A-B-MN-MC-S	» 1.590	»
ghisa Montecatini tipi 1-2-3-4	» 1.590	»
b) lingotti AOO (in qualità omogeneo com.)	» 1.580	»
c) blumi e bramme AOO (in qual. omog. com.)	» 1.715	»
d) billette e bidoni AOO (in qual. omog. com.)	» 2.105	»
e) laminati a caldo	» 2.740	»
f) lamiere grosse a larghi piatti	» 3.450	»
g) lamiere sottili a bande nere	» 4.260	»
h) tubi (base tubo gas da 1")	» 4.640	»
i) rotaie:		
rotaie a fungo	» 3.175	»
rotaie a gola	» 3.435	»
l) vergella	» 2.970	»
m) derivati vergella (base filo lucido crudo n. 20)	» 3.940	»
n) nastro laminato a freddo	» 5.840	»
o) trafilati	» 4.940	»

I suddetti prezzi si intendono per merce resa su mezzo di trasporto franco partenza stabilimento, imballo escluso.

2. — Per gli extra e gli stacchi sono applicabili quelli consentiti nelle provincie del nord Italia, che saranno precisati in apposito listino.

(1696)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 giugno 1946, si nomina il rag. Tullio De Angelis Coccanari, liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, per definire le operazioni di liquidazione della cooperativa stessa.

Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione dei bilanci 1944 e 1945. Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1685)

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1946 si revocano i decreti in data 26 marzo, 5 dicembre 1942, 4 marzo e 26 marzo 1943, relativi rispettivamente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano, e alla nomina del commissario, nonchè alla messa in liquidazione e alla nomina del liquidatore, e si nomina il sig. Alberto Anceschi commissario della società stessa, con il compito di provvedere alla ricostituzione dei suoi normali organi amministrativi.

(1686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.